

Tutte le costruzioni esistenti (bungalows - Lido di Frontone) non possono essere aumentate di volume e pur mantenendo la loro condizione di costruzioni precarie possono essere sostituite con più moderni criteri di funzionalità.

Deve essere assicurato il perfetto inserimento nel paesaggio.

Devono essere mantenute e create, dove possibile, alberature.

Art.30 - Zona rurale.

Nelle zone a tal fine destinate è concessa esclusivamente la costruzione degli edifici necessari e pertinenti alla conduzione di fondi rustici e cioè: case rurali, stalle, fienili, depositi, granai e simili.

Nelle zone rurali l'indice di edificabilità di zona non può superare i 0,08 mc/mq., di cui al massimo 0,03 mc/mq. per edifici ad uso residenziale.

Le costruzioni non possono avere più di due piani fuori terra e comunque un'altezza superiore a m.7,00 e debbono distare dai confini di proprietà almeno m.10,00.

L'area coperta dalle costruzioni non può superare 1/40 della superficie del fondo stesso, comprendendo nell'area coperta anche quella occupata da stalle, granai, fienili, depositi agricoli, ambienti per la trasformazione dei prodotti agricoli.

Deve essere rispettato il D.l. 1/4/68, n° 1404 per quanto riguarda le distanze dalle strade, salvo maggiori prescrizioni del Piano Regolatore Generale.

Ciascun lotto non può risultare di superficie inferiore a mq.10.000 e non può essere utilizzato ai fini di nuove costruzioni ancorchè in parte cedute a terzi.

L'asservimento dell'area alla nuova costruzione deve essere trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari, prima del ritiro delle concessioni edilizie.

Ai fini del raggiungimento della dimensione minima del lotto è consentito l'accorpamento di più particelle, purchè fra loro direttamente confinanti, ferme restando le prescrizioni in merito alla servitù cui le aree interessate vengono sottoposte.

Art.31 - Zona rurale  
vincolata.

All'interno di questa zona è consentita esclusivamente la costruzione di fabbricati neces